



Soci fondatori: A.I.Me.F. – A.I.M.S. – S.I.Me.F.

Via Paolo Emilio, 7 - 00192 Roma

c.f. 97914970583

e mail: federazionef.i.a.me.f@gmail.com

Roma, 22 settembre 2018

Prot. n. 5/2018

COMUNICATO

LA FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI MEDIATORI FAMILIARI (F.I.A.Me.F.), a seguito del primo incontro interlocutorio finalizzato all’ottimizzazione dell’articolo del DDL S.735, ha incontrato il Senatore Pillon, primo firmatario del Ddl. – XVIII Legislatura.

L’incontro si è svolto il giorno 21 settembre 2018 a Roma in P.zza San Luigi dei Francesi, 34.

In tale sede la Federazione Italiana di Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.), in virtù dell’esperienza pratica e scientifica quasi trentennale nel campo della mediazione familiare, ha esposto e discusso con il Senatore Pillon, alcuni Collaboratori e Componenti dell’Ufficio legislativo del Senato, suggerimenti migliorativi al testo depositato in Senato.

In un clima accogliente ed ampiamente collaborativo, sono stati presi in esame e discussi i suggerimenti, con relative motivazioni, della F.I.A.Me.F.

In sintesi, sono stati portati all’attenzione del Senatore Pillon e dei presenti, relativamente agli articoli che disciplinano la mediazione familiare, i seguenti quattro punti.

1. GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI DAL MEDIATORE FAMILIARE E SUA PROFESSIONALITÀ (FORMAZIONE/DEONTOLOGIA).

Evidenziando nello specifico :

- a. Il ruolo e la funzione che le Associazioni di professionisti espletano con riferimento alla L. 4/2013 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate.** In particolare, le garanzie che offrono ai genitori le Associazioni di professionisti inserite nell’Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico nella Sezione 2. Tali Associazioni, infatti, per legge si fanno garanti della formazione della qualità dei Servizi di mediazione familiare erogati dai propri iscritti, vigilano sull’obbligatorietà dell’aggiornamento permanente e sul loro comportamento professionale, anche attraverso uno specifico procedimento disciplinare.
- b. L’esistenza della Norma Tecnica UNI 11644:2016 che ha definito, con riferimento alla figura professionale del mediatore familiare, i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dello stesso, i programmi formativi, i criteri di accesso alla formazione e il Codice deontologico al quale è obbligo del Mediatore Familiare attenersi. Detto punto, unitamente al precedente, ha trovato pieno accoglimento e, quindi, anche il percorso formativo, così come definito dalla stessa norma UNI 11644:2016.**

2. **DISTINZIONE TRA MEDIAZIONE FAMILIARE E MEDIAZIONE CIVILE.**
3. **OBBLIGATORIETA' DEL SOLO COLLOQUIO INFORMATIVO.**

Evidenziando nello specifico :

- a. **Gli obiettivi differenti tra mediazione civile e mediazione familiare i quali sono stati pienamente recepiti.**
- b. **Rispettando uno dei principi cardine della mediazione familiare, quello della volontarietà, è stato suggerito **di rendere obbligatorio solo il primo colloquio informativo con i genitori.** Anche questo punto essenziale è stato pienamente recepito.**

4. GRATUITÀ DEL PRIMO COLLOQUIO INFORMATIVO E COMPENSI DEL MEDIATORE FAMILIARE.

Anche con riferimento a detto punto, ma più in generale rispetto all'intervento di mediazione familiare, è stato rappresentato l'attuale scenario italiano che ne vede la disponibilità, per i genitori, sia nel settore pubblico (direttamente o indirettamente tramite il terzo settore convenzionato), sia in quello privato. In relazione ai costi, qualora il percorso di mediazione familiare avvenga in ambito privato, è stato ribadito quanto il percorso di mediazione familiare abbia una durata definita metodologicamente in massimo dodici incontri. L'introduzione di un Elenco di Mediatori Familiari presso il Ministero della Giustizia (indicato tra i suggerimenti migliorativi rispetto ad "Albo" indicato nel testo del Ddl) non preclude la definizione di un tariffario con un minimo e un massimo, come già avviene per altre professioni.

Suggerimenti, anche questi, accolti con favore.

La F.I.A.Me.F. si augura che, in questo ruolo di interlocutore privilegiato al miglioramento del DDL S. 735, possa continuare ad offrire ulteriori contributi su altri aspetti relativi al percorso di mediazione familiare e su contenuti del disegno di legge che meritano un confronto e una approfondita riflessione scientifica.

Il Comitato Direttivo della F.I.A.Me.F